

COMUNE DI MILANO
S ZONA 3
PG 24027/2013
S-SUPPORTO AGLI ORGA
Del 11/01/2013
DELIBERE CONSIGLIO ZONA 3
3/2013

OGGETTO:

Spostamento mercato di via Benedetto Marcello

COMUNE DI MILANO
S ZONA 3
PG 24027/2013
S-SUPPORTO AGLI ORGA
Del 11/01/2013
(S) DIRETTORE DI SETTORE
11/01/2013

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL 10/01/2013

CONVOCATA CON AVVISO N. 6518/2013 DEL 04/01/2013

ATTI

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE

Renato Sacristani

PRESENTI I CONSIGLIERI:

Ancona Andrea Maria - Antola Caterina - Basciano Carla - Bedori Patrizia - Benvenuto Concetta - Bissolati Pietro - Boari Gianluca - Casati Vincenzo - Cati Sergio - Cosenza Rita - De Luca Cardillo Maria Grazia - Filice C. Paola - Fiorini Filippo - Fossati Cinzia - Loi Martina - Mariani Gabriele - Migliarese Caputi Francesco - Monzio Compagnoni Dario - Morosi Silvia - Mussi Irven - Naso Alessandra - Natale Nicola - Rosco Giuseppina - Rossin Sara - Rovelli Pierangelo - Sacerdoti Michele - Scarinzi Massimo - Siegel Leo - Varrella Rosy - Viola Vincenzo - Zerbinati Giorgio.

E COSI' ESSENDO PRESENTI N. 32 CONSIGLIERI LA SEDUTA E' LEGALE

ASSENTI I CONSIGLIERI:

Bosi Francesco - Cagnolati Marco - Celauro Egle Maria - Di Vittorio Marco - Muzio Adalberto - Papale Alessandro - Pilati Andrea - Rositano Massimiliano - Santoro Federico.

9

E QUINDI ASSENTI IN N. DI

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO

Elisabetta Pedratti

IL CONSIGLIO DI ZONA 3

PRESENTI: 32

- Visti gli artt. 5, 11, 26 e seguenti del vigente Regolamento del Decentramento Territoriale;
- Visto l'art. 46 del Regolamento Interno;
- Visti i contenuti dell'allegata proposta della Commissione Lavoro, attività produttive e sicurezza in ordine allo "Spostamento mercato di via Benedetto Marcello";
- Visto l'esito della votazione, espressa nei seguenti termini;

FAVOREVOLI N. 31

CONTRARI N. //

ASTENUTI N. 1 (Bedori)

DELIBERA


di approvare l'allegata proposta sullo spostamento del mercato di via Benedetto Marcello, quale parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente ne fa la proclamazione.


IL SEGRETARIO
Elisabetta Pedratti



IL PRESIDENTE
Renato Sacristani



Visto IL DIRETTORE DEL SETTORE
Giovanni Campana



AL SIG. SINDACO

ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI MILANO

ALL'ASSESSORE AL COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO, MARKETING TERRITORIALE

AL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 3

OGGETTO: SPOSTAMENTO MERCATO DI VIA BENEDETTO MARCELLO

Il Consiglio di Zona 3, preso atto:

- del vincolo ambientale a cui è soggetta la via Benedetto Marcello (D.M. 22/05/1965);
- della vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale in materia di tutela e salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali e di disciplina dell'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - Codice dei Beni Culturali e dell'ambiente - Parte III - Beni paesaggistici dlgs 22/01/2004 n. 42;
 - D.lgs. 59/2010 del 26/03/2010, in attuazione della direttiva 2006/123/CE, art. 70 "Commercio al dettaglio su aree pubbliche";
 - Legge regionale della Lombardia 11/03/2005 n.12 "Legge per il governo del territorio" - Titolo V "Beni paesaggistici";
 - Criteri attuativi del Titolo V della l.r. 12 del 2005 della Lombardia, approvati con DGR n.8/2121 del 15/03/2006;
 - Legge regionale della Lombardia del 2/02/2010 n.6 -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Sezione III "Commercio su aree pubbliche";
 - vigente Regolamento d'uso del verde del Comune di Milano;
 - vigente Regolamento per la disciplina del commercio ambulante;
 - vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
 - vigente Regolamento Locale d'Igiene;
 - vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;
 - vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);
 - vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- della Delibera n. 67 della Seduta Consiglio di zona 3 del 31 maggio 2012, allegata e parte integrante del presente atto.
- del progetto di ipotesi trasferimento in via Andrea Doria preparato dal Settore Commercio, Ufficio Ispettori su area pubblica, che prevede la collocazione di 59 banchi, di cui 29 banchi alimentari, 27 banchi non alimentari e 4 autonegozi alimentari nel parterre di via Andrea Doria tra piazzale Loreto e via Palestrina, esaminato dal gruppo di lavoro sul mercato di via Benedetto Marcello istituito dalla Commissione Lavoro, Attività Produttive e Sicurezza del CdZ 3;
- del fatto che questo trasferimento era già stato ipotizzato nel 2007 come soluzione provvisoria durante il lavori di realizzazione del parcheggio e tale scelta era stata condivisa in una conferenza di servizi di tutti i settori interessati, compreso il Consiglio di Zona 3, e in una riunione del comitato intersettoriale trasporti e mobilità – comitato tecnico per la mobilità del 19 aprile 2007;
- del fatto che la collocazione dei banchi intorno al parcheggio sotterraneo di via Benedetto Marcello e in via Mercadante era stata considerata provvisoria sino al termine dei lavori del parcheggio;

Con riferimento al perdurare delle violazioni delle principali e sopra citate leggi comunitarie, dello Stato, della Regione Lombardia, dei Regolamenti del Comune di Milano

Considerato che:

- 1) Via Benedetto Marcello è sottoposta a **Vincolo Ambientale** L.1497/39 apposto con Decreto Ministeriale. del 22/06/65 che recita: *"...costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini..."*
- 2) L'art. 1 commi 3, 4 e 5 del **D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"**, recita: *"Lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del*

patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.” – “*Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.*” – “*I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.*”

- 3) L'art. 20 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: “*I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.*”
- 4) L'art. 146 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: “*I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree elencate all'art. 157 <...omissis...>. non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*”.
- 5) **I Criteri attuativi del Titolo V della l.r. 12 del 2005** della Lombardia, approvati con DGR n.8/2121 del 15/03/2006 E' il testo che costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed **Enti locali dovranno attenersi nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici**; indica un percorso metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire dalla **Convenzione Europea del Paesaggio** (ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14) e dal **Codice dei Beni Culturali e del paesaggio** (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
- 6) Recependo la normativa nazionale e regionale di cui sopra, il “**Piano territoriale regionale della Lombardia nei criteri degli "INDIRIZZI DI TUTELA - parte IV - Degradato e compromissione paesistica: indirizzi di riqualificazione e di contenimento"** prevede di agire il più possibile sulle cause che determinano il degrado puntando sulla volontà di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio e inoltre di porre in atto azioni di riqualificazione paesistica come risorsa fondamentale e prioritaria.
- 7) **Regione Lombardia** classifica via Benedetto Marcello con il codice “215 - Bellezze d’insieme” - vincolo 1497/39, comma 3° e 4°, identificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio- (S.I.B.A. Sistema Informativo Beni Ambientali di Regione Lombardia).
- 8) **Legge regionale n. 6 del 2/02/2010** -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - **Sezione III "Commercio su aree pubbliche" che all'art. 16 "Ambito di applicazione e definizioni"** al comma 1 recita “La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale.”
- 9) Il **D.lgs. 59/2010** del 26/03/2010, in attuazione della **direttiva 2006/123/CE**, all'art. 70 “**Commercio al dettaglio su aree pubbliche**” recita: “In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche”.

Considerato inoltre che:

- **Il Corpo Forestale dello Stato** ha ripetutamente trasmesso rapporti “per motivi di giustizia” in cui richiedeva al Comune di Milano di provvedere al ripristino ed alla tutela dell’area sottoposta a vincolo (D.M. 22/06/65);
- più volte è stata ribadita la incompatibilità dell’area con la realizzazione del mercato ambulante come di seguito evidenziato:
 - a. **Il Corpo Forestale dello Stato** prot. n°. 510 del 15.10.1998 scrive al Comune di Milano: “*nel tratto compreso fra via Vitruvio e via Scarlatti l’area, pur con la presenza di piante, è completamente pavimentata ed adibita a sede di mercato ambulante. Sia l’uso che la completa impermeabilizzazione*

sono in totale contrasto con la conservazione del patrimonio arboreo; l'asfissia del suolo, la costipazione, la nulla permeabilità, i danni causati da urti, gli scortecciamenti, la mancanza di irrigazione di soccorso costituiscono grave pregiudizio per le piante. Quanto appena detto è dimostrato dal progressivo deperimento e morte dei soggetti radicati nell'area: i platani presenti sono in gravi condizioni; i giovani tigli, piantati qualche anno fa, sono ormai decimati ed i pochi rimasti vitali non hanno oggettiva possibilità di potersi affermare e sviluppare".

- b. Il Settore Parchi e Giardini il 18.11.1998 risponde: "... lo scrivente settore non è mai stato favorevole alla presenza del mercato per gli ovvi inconvenienti che tale situazione determina sul patrimonio arboreo..... in passato si è anche operato sull'area senza la dovuta ed indispensabile collaborazione fra settori come evidenziato nella risposta al rapporto del Corpo Forestale dello Stato inviata dal Settore Parchi e Giardini in data 18.11.1998 che testualmente recita: "... lo scrivente settore già nel marzo 1995 aveva provveduto a segnalare tale situazione ai competenti settori per le iniziative di pertinenza purtroppo la collaborazione avuta in proposito è stata decisamente inesistente".
- c. La Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia prot. n. 18099 del 19.02.1999 invita il Corpo Forestale dello Stato a stilare un ulteriore rapporto per danneggiamento del patrimonio arboreo in area soggetta a vincolo paesaggistico avvenuto in via Benedetto Marcello ed a comunicare le risultanze dell'indagine, evidenziando i motivi per cui la condotta tenuta dai responsabili comunali sia da ritenersi censurabile, e l'importo stimato occorrente per il ripristino dei luoghi e per la riparazione del patrimonio boschivo.
- d. Il rapporto, susseguente e dettagliato del Corpo Forestale dello Stato prot. n° 78/RSPF del 30.04.1999 evidenzia una situazione di rilevante degrado, purtroppo in continua progressione visto l'utilizzo improprio che ancora oggi si esercita sull'area in questione. Viene segnalata in particolare la scomparsa dei tappeti erbosi con giardini ed il taglio con la mancata ripiantumazione di decine di alberi che costituivano i sette filari nel tratto Vitruvio/Scarlatti. Si evidenzia la non autorizzazione all'asfaltatura di verde vincolato. Si ribadisce poi come il Settore Parchi e Giardini riconosca che la presenza del mercato determini ovvi inconvenienti al patrimonio arboreo, a conferma di ciò numerosi sono i rapporti redatti dalla Polizia locale. Infine, fra gli interventi necessari a ridare al verde di via Benedetto Marcello qualità e dignità, sono stati indicati la ricostituzione dei filari originari e la ricostituzione dei tappeti erbosi, interventi che devono essere di competenza dell'Amministrazione Comunale che deve operare con attenzione e riguardo e nel rispetto della vigente legislazione.
- Ciò evidenziato si precisa inoltre che il parcheggio interrato di via Benedetto Marcello fra le vie Scarlatti e Petrella, è stato realizzato solo a seguito dell'approvazione delle Competenti Autorità con la seguente motivazione e prescrizione nelle "finalità dell'intervento e valorizzazione del vincolo ambientale" che recita: "... il progetto del parcheggio costituisce l'occasione, forse unica ed irripetibile in zona, per raggiungere un importantissimo risultato: quello di attuare le prescrizioni che hanno motivato la tutela ambientale ..."

Tenuto conto inoltre che:

A sostegno di quanto richiesto da anni sia dai residenti sia dal Consiglio di Zona 3, benché la vigente normativa sia già sufficientemente esaustiva e ancor più rigida per la tutela dei beni paesistici, si cita la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657 in cui viene ribadito che "Il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. La circostanza che una zona sia prevalentemente urbanizzata, o addirittura già paesisticamente degradata, non fa venir meno la esigenza di evitare che una zona soggetta per legge a vincolo sia preservata da ulteriori interventi deturpanti."

Tutto ciò premesso

- nel rispetto dell'esistente vincolo ambientale a cui è sottoposta l'area di Via Benedetto Marcello;
- nel rispetto della citata e vigente normativa comunitaria, statale, regionale e comunale volta sia al rispetto della tutela ambientale sia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- nel rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale e dei doveri che gli competono per legge;
- al fine di evitare che il degrado dell'area di via Benedetto Marcello si incrementi ulteriormente e comprometta anche la parte recentemente realizzata sopra i box sotterranei

IL CONSIGLIO DI ZONA 3 CHIEDE

al signor Sindaco **Giuliano Pisapia**

all'Assessore all'ambiente, arredo urbano e verde **Pierfrancesco Maran**

all'Assessore al commercio **Franco D'Alfonso**

all'Assessore ai lavori pubblici **Lucia Castellano**

all'Assessore alla sicurezza e Polizia Locale **Marco Granelli**

- I. di predisporre tutti gli atti necessari per trasferire il mercato bisettimanale di via Benedetto Marcello in via Andrea Doria tra piazzale Loreto e piazza Caiazzo attuando lo spostamento della linea 90-91 dal parterre centrale tra via Palestrina e piazza Caiazzo
- II. di provvedere senza incertezze al ritiro delle licenze nel caso di irregolarità;
- III. di ridurre comunque progressivamente il numero dei banchi del mercato a 140, non mettendo a bando i banchi che si sono liberati e si libereranno in futuro rispetto ai 200 banchi massimi previsti attualmente;
- IV. di avviare nella nuova area di mercato di via Andrea Doria la raccolta differenziata dell'umido con installazione di compattatori per il resto dei rifiuti e di vigilare sull'obbligo da parte degli operatori di lasciare pulita l'area del loro banco, in modo da eliminare i lunghi periodi di pulizia da parte dell'AMSA e di ridurre i costi al minimo indispensabile diminuendo l'impatto del mercato sulla popolazione residente;
- V. di predisporre adeguati controlli sulla dimensione dei banchi e sulla presenza di operatori abusivi in modo che il mercato si svolga in modo più ordinato che attualmente, anche utilizzando gli ispettori di mercato;
- VI. di adottare quanto richiesto nella delibera n.67 della seduta del consiglio di zona 3 del 31 maggio 2012, allegata e parte integrante del presente atto.

Si chiede inoltre, qualora non fosse possibile in tempi brevi attuare contestualmente quanto esposto al punto I,

di iniziare col trasferire i 59 banchi del mercato bisettimanale di via Benedetto Marcello, collocati in via Mercadante e in via Benedetto Marcello intorno al parcheggio sotterraneo, nel parterre di via Andrea Doria tra piazzale Loreto e via Palestrina, prevedendo di collocare i mezzi degli ambulanti in carreggiata sul lato dei numeri civici dispari e sul parterre sul lato dei numeri civici pari per non interferire con la fermata dei mezzi pubblici, data la provvisorietà dello spostamento del mercato in via Mercadante, il degrado dell'area a verde intorno al campo giochi sopra il parcheggio sotterraneo di via Benedetto Marcello e la situazione allarmante delle grate del parcheggio stesso che vengono costantemente occluse o intasate dai rifiuti del mercato.

Il Presidente

IL CONSIGLIO DI ZONA 3

PRESENTI: 30

- Visti gli artt. 5, 11, 26 e seguenti del vigente Regolamento del Decentramento Territoriale;
- Visto l'art. 46 del Regolamento Interno;
- Vista l'allegata proposta di delibera delle Commissioni Qualità dell'Ambiente Urbano e Mobilità in merito riqualificazione di Via Benedetto Marcello;
- Visto l'esito della votazione espressa nei seguenti termini;

FAVOREVOLI N. 30
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //


DELIBERA

di approvare l'allegata proposta su riqualificazione di Via Benedetto Marcello.

IL SEGRETARIO
Elisabetta Pedratti



IL PRESIDENTE
Renato Sacristani



Visto IL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 3
Giovanni Campana



AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALLA MOBILITA', AMBIENTE, ARREDO URBANO, VERDE

ALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

ALLA D.C. MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE

AL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 3

COMUNE DI MILANO
PROPOSTA DI DELIBERA SU RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENEDETTO MARCELLO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del C.d.z. del 31/5/12 p. 07

IL DIRETTORE DI ZONA

Il Consiglio di Zona 3, preso atto:

- Della entroestesa relazione allegata e parte integrante del presente atto

Considerati:

- gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale sin dall'anno 2000;
- il vincolo ambientale a cui è soggetta la via Benedetto Marcello (D. M. 22/05/1965);
- le prescrizioni della Sovrintendenza nel momento in cui si è espressa favorevolmente sulla realizzazione dei box sotterranei;
- l'avvenuta ultimazione dei lavori per la realizzazione dei box, terminati nell'anno 2005;
- la vigente normativa nazionale e regionale in materia di beni paesaggistico-ambientali;

Considerata inoltre

la specifica Delibera di Giunta in cui l'Amministrazione ha stabilito che il corrispettivo degli oneri di concessione fosse utilizzato per la riqualificazione di via Benedetto Marcello.

Tutto ciò premesso

- nel rispetto della vigente normativa;
- nel rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale;
- nel rispetto del vincolo ambientale esistente;
- al fine di evitare che il degrado dell'area di via Benedetto Marcello si incrementi ulteriormente e comprometta anche la parte recentemente realizzata sopra i box sotterranei

IL CONSIGLIO DI ZONA 3 CHIEDE

AL SIGNOR SINDACO Giuliano Pisapia

ALL'ASSESSORE ALL' AMBIENTE, ARREDO URBANO E VERDE Pierfrancesco Maran

ALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI Lucia Castellano

- **di provvedere alla riqualificazione dell'area a verde sottoposta a vincolo ambientale di via Benedetto Marcello nel tratto fra via Vitruvio e via Scarlatti, attuando le prescrizioni previste dalla Legge e che ne hanno motivato la tutela paesaggistica.**
- **di coinvolgere il Consiglio di Zona nella predisposizione del relativo progetto**

RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENEDETTO MARCELLO

Con riferimento alle principali leggi dello Stato, normative della Regione Lombardia, sentenze del Consiglio di Stato, prescrizioni della Corte dei Conti, della Soprintendenza e della Forestale, delibere del Comune e del Consiglio Zona, non rispettate e non attuate e pertanto causa della attuale situazione di degrado della via in questione.

COMUNE DI MILANO
CONSIGLIO DI ZONA 3
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del C.d.z. del 3/1/2012

IL DIRETTORE DI ZONA

Via Benedetto Marcello è sottoposta a **Vincolo Ambientale L.1497/39** apposto con Decreto Ministeriale del 22/06/65 che recita: **"...costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini..."** (All. 1)

La Regione Lombardia classifica via Benedetto Marcello con il codice "215 - Bellezze d'insieme" - vincolo 1497/39, comma 3° e 4°, identificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio- (sito Regione Lombardia);

- 3) L'art. 1 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 recita: **"Lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione."** – **"Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale."** – **"I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantire la conservazione."**
- 4) L'art. 20 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: **"I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione."**
- 5) L'art. 146 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: **"I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree elencate all'art. 157 <...omissis...>. non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"**.
- 6) La **Sovrintendenza** si è espressa favorevolmente alla realizzazione dei box sotterranei in B. Marcello perché ritenuta **occasione unica per la valorizzazione del vincolo ambientale con l'attuazione delle prescrizioni che ne hanno motivato la tutela.**
- 7) La D. S. Parcheggi, a seguito della realizzazione dei box, ha provveduto a incassare circa € 890.000,00= per il diritto di superficie e detto importo, con specifica **delibera di Giunta**, era stato destinato a riqualificare la restante parte di via Benedetto Marcello a cura del competente settore Comunale.
- 8) Più volte il **Corpo Forestale dello Stato** **ha trasmesso rapporti "per motivi di giustizia" in cui richiedeva al Comune di Milano di provvedere al ripristino ed alla tutela dell'area sottoposta a vincolo (D.M. 22/06/65);**
- 9) Più volte è stata ribadita la non compatibilità dell'area con la realizzazione del mercato ambulante come evidenziato dai seguenti documenti:
 - o Nota del **Corpo Forestale dello Stato** prot. n°. 510 del 15.10.1998 che recita: **"nel tratto compreso fra via Vitruvio e via Scarlatti l'area, pur con la presenza di piante, è completamente pavimentata ed adibita a sede di mercato ambulante. Sia l'uso che la completa impermeabilizzazione sono in totale contrasto con la conservazione del patrimonio arboreo; l'asfissia del suolo, la costipazione, la nulla permeabilità, i danni causati da urti, gli scortecciamenti, la mancanza di irrigazione di soccorso costituiscono grave pregiudizio per le piante. Quanto appena detto è dimostrato dal progressivo deperimento e morte dei soggetti radicati nell'area: i platani presenti sono in gravi condizioni; i giovani tigli, piantati qualche anno**

fa, sono ormai decimati ed i pochi rimasti vitali non hanno oggettiva possibilità di potersi affermare e sviluppare"; (all 2)

- Nota del **Settore Parchi e Giardini** del 18.11.1998 che recita: *"... lo scrivente settore non è mai stato favorevole alla presenza del mercato per gli ovvi inconvenienti che tale situazione determina sul patrimonio arboreo..... in passato si è anche operato sull'area senza la dovuta ed indispensabile collaborazione fra settori come evidenziato nella risposta al rapporto del **Corpo Forestale dello Stato** inviata dal Settore Parchi e Giardini in data 18.11.1998 che testualmente recita: **"... lo scrivente settore già nel marzo 1995 aveva provveduto a segnalare tale situazione ai competenti settori per le iniziative di pertinenza purtroppo la collaborazione avuta in proposito è stata decisamente inesistente "**; (all. 3)*
 - La nota della **Corte dei Conti** – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia prot. n. 18099 del 19.02.1999 invita il **Corpo Forestale dello Stato** a stilare un ulteriore rapporto per danneggiamento del patrimonio arboreo in **area soggetta a vincolo paesaggistico** avvenuto in via Benedetto Marcello ed a comunicare le risultanze dell'indagine, evidenziando i motivi per cui la **condotta tenuta dai responsabili comunali sia da ritenersi censurabile**, e l'importo stimato occorrente per il **ripristino dei luoghi e per la riparazione del patrimonio boschivo**. (all. 4)
 - Il **rapporto, susseguente e dettagliato del Corpo Forestale dello Stato** prot. n° 78/RSPF del 30.04.1999 evidenzia una **situazione di rilevante degrado, purtroppo in continua progressione visto l'utilizzo improprio che ancora oggi si esercita sull'area in questione**. Viene segnalata in particolare la **scomparsa dei tappeti erbosi con giardini** ed il taglio con la mancata ripiantumazione di decine di alberi che costituivano i sette filari nel tratto Vitruvio/Scarlati. Si evidenzia la non autorizzazione all'**asfaltatura di verde vincolato**. Si ribadisce poi come il **Settore Parchi e Giardini** riconosca che la **presenza del mercato determini ovvi inconvenienti al patrimonio arboreo**, a conferma di ciò numerosi sono i rapporti redatti dalla polizia locale. **Infine, fra gli interventi necessari a ridare al verde di via Benedetto Marcello qualità e dignità, sono stati indicati la ricostituzione dei filari originari e la ricostituzione dei tappeti erbosi, interventi che devono essere di competenza dell'Amministrazione Comunale che deve operare con attenzione e riguardo e nel rispetto della vigente legislazione;** (all. 5)
- 10) Il progetto definitivo del parcheggio interrato approvato dalle Competenti Autorità per quanto riguarda il tratto di via Benedetto Marcello fra le vie Scarlati e Petrella, al punto C 1 "finalità dell'intervento e valorizzazione del vincolo ambientale" recita: *"... il progetto del parcheggio costituisce l'occasione, forse unica ed irripetibile in zona, per raggiungere un importantissimo risultato: quello di attuare le prescrizioni che hanno motivato la tutela ambientale ..."* (all.6)
- 11) Con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657 viene ribadito che *"Il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. La circostanza che una zona sia prevalentemente urbanizzata, o addirittura già paesisticamente degradata, non fa venir meno la esigenza di evitare che una zona soggetta per legge a vincolo sia preservata da ulteriori interventi deturpanti."*
- 12) Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 all' art. 135 - Pianificazione paesaggistica (articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) riporta quanto segue: *"Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le*

regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. "

13) Recependo la normativa nazionale di cui sopra, il "Piano territoriale regionale della Lombardia negli "INDIRIZZI DI TUTELA - parte IV - Degrado e compromissione paesistica: indirizzi di riqualificazione e di contenimento" prevede di agire il più possibile sulle cause che determinano il degrado puntando sulla volontà di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio e inoltre di porre in atto azioni di riqualificazione paesistica come risorsa fondamentale e prioritaria.

- o "Per intervenire sul contenimento dei processi di progressivo degrado e compromissione paesistica è necessario **agire il più possibile sulle cause che li determinano**, evitando che necessità trasformativa funzionali e di settore portino inconsapevolmente verso una graduale alterazione dei valori paesaggistici preesistenti correlata ad un progressivo azzeramento delle differenti caratterizzazioni paesaggistiche del territorio, oggi riconosciute come una ricchezza (anche in termini economici) da salvaguardare. In questa prospettiva è necessario puntare sulla costruzione di una **volontà collettiva di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio**; solo tale volontà coniugata con adeguate risorse umane, finanziarie e progettuali potrà garantire l'inversione delle tendenze al degrado paesistico-ambientale rilevate."
- o nello stesso documento, al punto 4.3 - Aree urbane sottoutilizzate, si prevede la "definizione di progetti condivisi con gli attori locali finalizzati alla riqualificazione" degli ambiti urbani le cui destinazioni funzionali risultano improprie rispetto alla struttura morfologica - architettonica, "alla valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico del contesto e alla delocalizzazione di attività incongrue".

14) Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia - piano paesaggistico - normativa l'art. 28 intitolato "riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado" recita quanto segue:

- o **Al comma 1:** "ai fini paesistici, le aree e gli ambiti ove si registra la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l'impovertimento e la perdita dei caratteri paesistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate.

La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del **mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa** sul piano dell'**abitabilità dei luoghi** e al correlato **arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico-culturale, estetico** (durevole e dunque trasmissibile).

Si definiscono:

- **compromessi** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono, definitiva e irreversibile;
- **degradati** gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono, parzialmente o totalmente reversibile;
- a **rischio di degrado/compromissione** gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesistica.

- **Al comma 2:** *Si considerano di prioritaria attenzione per rischio di degrado e compromissione paesistica le situazioni dove si verificano contestualmente:*
 - **a)** *presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati gradi di integrità del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed elementi indicati ai precedenti articoli del presente Titolo e alle aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;*
 - **b)** *condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione, trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione, criticità ambientale, come definiti dalla parte quarta degli Indirizzi di Tutela del presente piano.*

- **Al comma 3:** *Nelle aree e negli ambiti indicati al precedente comma 1 la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi:*
 - *nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;*
 - *nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesistica mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;*
 - *concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate."*